

DECISIONE (UE) 2017/560 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

concernente la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (talune norme di origine specifiche per prodotti chimici)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La dichiarazione comune V ⁽¹⁾ della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico ⁽²⁾ istituito dall'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 ⁽³⁾ («accordo»), prevede che il comitato misto CE-Messico istituito dall'accordo valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000 («note 2 e 3»). Tale valutazione riguarda le norme specifiche per prodotto di cui all'allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000 per alcuni prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato.
- (2) Il 17 settembre 2010 il comitato misto UE-Messico ha adottato la decisione n. 1/2010 ⁽⁴⁾, che proroga per la terza volta l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3. La decisione n. 1/2010 è stata applicata fino al 30 giugno 2014.
- (3) È opportuno prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 temporaneamente con effetto dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019, in linea con i principi di aggiornamento dell'accordo, per garantire la continuità con le future norme specifiche per prodotto.
- (4) Dal momento che la proroga dell'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 è scaduta il 30 giugno 2014, è opportuno applicare la nuova proroga retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2014, al fine di non perturbare le condizioni economiche esistenti.
- (5) È opportuno pertanto modificare l'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 al fine di prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 temporaneamente con effetto dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019.
- (6) Ai fini dell'applicazione retroattiva, il termine per la presentazione della prova dell'origine tramite un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura dovrebbe essere esteso da due a tre anni per i prodotti chimici interessati importati nell'Unione nel periodo compreso fra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015.
- (7) È opportuno pertanto sostituire l'appendice V dell'allegato II della decisione n. 2/2000.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto UE-Messico dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione concluso,

⁽¹⁾ GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1167.

⁽²⁾ Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ Decisione n. 1/2010 del Comitato misto UE-Messico, del 17 settembre 2010, riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 277 del 21.10.2010, pag. 30).

